

STATUTO

**CONTROVENTO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CESENA FO VIA MASIERA I 1195

Numero REA: FO - 294791

Codice fiscale: 03302070408

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

F.to Nadia Fellini
F.to Maria Chiara Scardovi

Allegato "A"

Rep. n. 144.709

Raccolta n. 21.980

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Cesena (FC), la Società cooperativa denominata "Controvento Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s." in breve "Controvento Soc. Coop. Sociale O.n.l.u.s."

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla L. 3 Aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni e integrazioni. Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 2

(Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4 finalizzate alla gestione dei servizi socio sanitari ed educativi ai sensi della Legge 8.11.1991 n. 381, articolo 1 lettera a).

Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata all'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa perseguendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,

	i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano. Per ciò stesso la Cooperativa può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, agli organismi periferici provinciali e regionali di Legacoop nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale nonché alle altre associazioni di riferimento.
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 c.c..
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto ai sensi della Legge 8.11.1991 n. 381, articolo 1 lettera a), l'educazione di tutti i cittadini, e in special modo di quelli più giovani. In particolare, la società intende promuovere l'educazione all'immagine, all'ascolto, alle scienze, alla salute, alla sostenibilità, alla cittadinanza attiva ed Europea, alla partecipazione e alla legalità attraverso attività educative nelle scuole e presso l'università, nei doposcuola, nei centri educativi per ragazzi, nei centri di aggregazione giovanile, in strutture detentive, in musei, biblioteche e ludoteche e all'aria aperta e in forma di animazione di strada in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche. La società può altresì formare educatori, docenti e operatori sociali, elaborare linee guida per l'educazione, strumenti educativi e griglie di valutazione, documentare e pubblicare esperienze educative anche in formato multimediale, partecipare e organizzare convegni e seminari dedicati all'educazione e alla comunicazione educativa, coordinare o partecipare a scambi internazionali in ambito educativo. Inoltre, può gestire centri e servizi educativi, centri di aggregazione giovanile, centri di educazione ambientale e centri di documentazione educativa. La società può svolgere tutte le sue attività sia direttamente, sia per committenti privati nonché in convenzione con enti pubblici e privati in Italia e all'estero.
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di sta-

	bile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	Sono tassativamente escluse la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge 216/76 e successive modifiche nonché le operazioni di cui alla legge 197/91 e di cui al D.Lgs. 385/93 e successive modifiche.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	Per il concreto funzionamento della cooperativa l'Organo Amministrativo predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci. In particolare i rapporti tra le società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con maggioranze qualificate così come indicate all'articolo 23 del presente statuto.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	

	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari. In tal caso nella domanda di ammissione, oltre a quanto disposto al successivo art. 7, dovrà essere espressamente dichiarata la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere soci della Cooperativa anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali ed enti e associazioni che perseguono finalità solidaristiche conformi agli scopi delle cooperative sociali.	
	Gli aspiranti soci non devono essere stati condannati con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improponibile l'instaurazione del rapporto sociale.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Sono soci cooperatori coloro che:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.	
	I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Art. 6	

Soci iscritti alla categoria speciale

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, comunque mai superiore a 5 anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci cooperatori ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci iscritti nella categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero dei soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.
	Art. 7
	Domanda di ammissione
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede, dati del legale rappresentante e delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, o da proseguire con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
	c) una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non permetta l'instaurazione del rapporto sociale, nonché la dichiarazione dell'esistenza o meno di esercizio in proprio di attività concorrenti o in contrasto con quelle esercitate dalla cooperativa.
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su preposta dell'Organo Amministrativo;
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la cooperativa.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce, sottoscrivendo apposito contratto, alla disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo art. 17 bis.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8	
	Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dall'organo amministrativo;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, con le modalità stabilite dall'organo am-	

	ministrativo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa	
	Art. 9 Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 10 Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (artt. 2532 e 2473 c.c.), può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Inoltre ha diritto di recedere il socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	- il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;	
	- la fusione o la scissione;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.	
	Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata A.R. che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta	

	giorni dall'avveramento del fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.	
	La comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso comporta la risoluzione immediata del rapporto sociale e, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.	
	Per i soci non è ammesso il recesso parziale.	
	Art. 12	
	Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	- che si rifiuti, senza giustificato motivo, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato;	
	- che abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;	
	- il cui rapporto di lavoro sia risolto in forma consensuale;	

11 di 23

Art. 14

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo; la liquidazione avverrà entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dall'Organo Amministrativo al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16

Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli

	di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 111-octies delle d.a.t., così come interpretato dall'art. 11, comma 3-bis, D.L. 23.12.2013 n. 145.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.	
	Ai sensi dell'art. 2514, primo comma, lettera b), è espressamente vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 17	
	Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio e il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale della rispettiva quota.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.	
	Articolo 17 bis Trattamento economico dei soci	
	Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci,	

	le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento ai sensi delle leggi in materia di cooperative di lavoro, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
	Il regolamento stabilisce inoltre:
	- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
	- le ragioni in presenza delle quali l'Organo Amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
	- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
	- il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
	TITOLO V
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art. 18
	Elementi costitutivi
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
	d. dall'eventuale fondo sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
	e. dalla riserva straordinaria;
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dello statuto.
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opere e servizi.
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art. 2343 c.c.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sociale.
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci i durante la vita della cooperati-

	va, né all'atto del suo scioglimento.
	Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire le perdite di esercizio solamente dopo che siano state utilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio.
	Articolo 19
	Caratteristiche delle quote
	Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a garanzia né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.
	Art. 20
	Bilancio di esercizio
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;
	b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e s.m.i.;
	c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni contemplate dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e s.m.i.;
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17, fermo restando l'applicazione dell'art. 9, R.D. 12/2/11 n. 278;
	e) ad eventuale dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente di cui

	all'art. 2514 c.c., ragguagliata al capitale effettivamente versato;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904, ovvero al fondo di cui alla lettera f) dell'art. 18 del presente statuto.	
	I soci possono sempre deliberare con deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), che tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di Riserva Legale indivisibile.	
	Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non dopo aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere distribuiti ai soci cooperatori quando l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.	
	Nel bilancio si dovranno inserire, tramite apposite voci, i valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545- sexies c.c..	
	Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.	
	Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se esistente, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21	
	Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;	

	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
	3) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dell'organo di controllo e nel caso del presidente del collegio sindacale;
	4) le modificazioni dello statuto;
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
	8) approvazione dei regolamenti interni;
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.
	Art. 22
	Assemblee
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., anche a mano, inviata o consegnata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
	Art. 23
	Costituzione e quorum deliberativi
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti soci aventi diritto al voto.
	Art. 24
	Votazioni
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Per le deliberazioni che comportano modifica dello statuto il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal Notaio.	
	Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Art. 25	
	Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.	
	Art. 26	
	Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 27	
	Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	

	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Senza comunicazione formale le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	L'organo di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni inerenti la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	

	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art. 28	
	Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., o per volontà dei soci, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	

	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea che provvede alla integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Ove le disposizioni di legge lo prevedano, le funzioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti possono essere svolte, su decisione dei soci, da un organo di controllo costituito da un solo membro iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.	

	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 29	
	Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 30	
	Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 31	
	Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c), nonché delle quote assegnate ai sensi del precedente articolo 17;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 e s.m.i.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32	

23 di 23